



STATUTO

Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A.

in breve denominata anche

RSE S.p.A.

Società con unico socio soggetta alla direzione ed al coordinamento di GSE S.p.A.

Sede Legale: Milano - Via R. Rubattino, 54

Reg. Imprese di Milano, P.IVA e C.F. 05058230961

R.E.A. di Milano n. 1793295

Aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria degli
Azionisti del 22 dicembre 2016, omologate dal dottor Alfredo Maria Becchetti,
Notaio in Roma, come da atto n. rep. 27.124, n. racc. 13.275

DENOMINAZIONE

Articolo 1 E' costituita una Società per azioni denominata "Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A." in breve denominata anche "RSE S.p.A.".

OGGETTO

Articolo 2 La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- svolgere programmi a finanziamento pubblico nazionale ed internazionale nel settore elettro-energetico ed ambientale, contribuendo principalmente allo studio di:
 - condizioni tecniche, economiche, organizzative ed istituzionali per lo sviluppo sostenibile del sistema elettrico italiano e delle infrastrutture collegate;
 - impiego efficiente e sicuro delle fonti primarie di energia e del vettore idrogeno;
 - produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzo efficiente dell'energia negli usi finali;
- diffondere i risultati delle ricerche e condurre programmi di trasferimento ed applicazione dei risultati agli operatori del settore;
- contribuire allo sviluppo dei settori predetti attraverso cooperazioni tecniche e scientifiche nazionali ed internazionali.

La Società può assumere partecipazioni ed interessenze in altre Società, imprese, consorzi, associazioni, raggruppamenti temporanei, joint ventures sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo o affine o complementare al proprio o a quello delle Società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; è vietata ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico.

SEDE

Articolo 3 La Società ha sede legale in Milano.

DURATA

Articolo 4 La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

CAPITALE

- Articolo 5**
- 5.1** Il capitale sociale è di Euro 1.100.000 diviso in n. 1.100.000 azioni ordinarie senza valore nominale. Le azioni sono nominative e ciascuna di esse dà diritto a un voto.
 - 5.2** Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.
 - 5.3** Ciascun Socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla Legge salvo quanto disposto dall'art. 5.4.
 - 5.4** Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.
 - 5.5** Il domicilio dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. E' onere del Socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, nonché dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica.

ASSEMBLEE

- Articolo 6** L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute di regola nel comune dove ha sede la Società, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

- Articolo 7** L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato con mezzi, anche telematici, che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza; mezzi diversi dalla lettera raccomandata con avviso di ricevimento potranno tuttavia essere usati a condizione che il recapito dei soci, amministratori e sindaci (indirizzo posta elettronica, numero telefax e simili) sia iscritto al relativo libro sociale.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
In questo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile.

Articolo 8 L'intervento in assemblea è regolato dalla vigente normativa. La legittimazione all'intervento avviene mediante la presentazione in assemblea del certificato azionario intestato al Socio o del quale il Socio stesso si dimostri possessore in base ad una serie continua di girate.

Articolo 9 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta. E' consentita l'espressione di voto per corrispondenza.

Articolo 10 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato; altrimenti da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente dell'assemblea è assistito da un Segretario, anche non Socio, designato dagli intervenuti.

Spetta all'assemblea ordinaria, fintantoché lo Stato Italiano detiene direttamente o indirettamente il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 I comma n. 1 c.c., autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe gestionali al Presidente.

Articolo 11 Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sia di prima che di seconda convocazione sono costituite e deliberano validamente con la presenza e le maggioranze di voti stabilite dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando, se del caso, documentazione, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove risultano presenti il Presidente dell'assemblea ed il verbalizzante.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 12 La Società è amministrata, a scelta dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre ovvero da cinque membri, tra cui il Presidente.

L'assemblea ne determina il numero entro i limiti suddetti, potendosi prevedere che almeno un consigliere possieda requisiti di indipendenza e almeno un consigliere sia un esperto scientifico o tecnologico in ambito energetico od affine.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Quando l'amministrazione della Società è affidata all'Amministratore Unico, al medesimo spettano, ove non espressamente già indicati dallo statuto, i poteri e le facoltà che il presente statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione e al Presidente.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

- 1) i consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,
 - ii) attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,
 - iii) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.
- 2) L'amministratore cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del Consiglio di Amministrazione, può rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratore in società controllate o collegate. Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.
- 3) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore

l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria;

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il consiglio di amministrazione accerta la sussistenza delle situazioni ivi previste, con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti esteri, sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico le funzioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono svolte dal Collegio Sindacale.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Tuttavia, se cessa la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, si intende cessato l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata con urgenza dagli Amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno essere cooptati o nominati assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di composizione degli Organi Sociali e delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Tale carica non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.

Il Consiglio, su proposta del Presidente nomina un Segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 13 Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche fuori dalla sede sociale, a richiesta del suo Presidente o della maggioranza degli Amministratori, mediante comunicazione da farsi almeno tre giorni prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o telex o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito anche quando, in mancanza di convocazione, siano intervenuti tutti gli amministratori ed i sindaci in carica.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede, tuttavia per l'approvazione dei piani di ricerca è necessario il voto favorevole di due terzi dei presenti.

Articolo 14 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli Amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa:

- a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più Soci;
- e) l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- g) la riduzione del capitale sociale, nei casi consentiti dalla legge.

La competenza come sopra concessa agli amministratori non esclude quella, alternativa, dell'assemblea.

Articolo 15 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano sia al Presidente sia a chi ricopre l'incarico di Amministratore Delegato e, in caso di assenza o impedimento del primo, al Vice Presidente se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, nei limiti di legge.

Articolo 16 Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera dell'Assemblea degli Azionisti di cui all'art. 10 del presente statuto, può attribuire deleghe gestionali al Presidente sulle materie indicate dall'Assemblea, determinandone in concreto il contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, sempre nei limiti di legge, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che conseguentemente viene nominato Amministratore Delegato. Solo a tale componente, e al Presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente capoverso, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 III comma c.c..

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del Consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con una periodicità non superiore a 180 giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi nei modi di legge.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

E' in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

Il Responsabile della funzione di controllo interno riferisce al Consiglio di Amministrazione ovvero ad apposito Comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.

Articolo 17 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 15;
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 10;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, ne fissa l'Ordine del Giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI (ART. 154-BIS D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)

Articolo 18 Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154 bis del D.Lgs. 58/1998. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni in funzioni amministrative presso imprese, o presso società di consulenza o studi professionali.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, solo per giusta causa. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano, con apposita relazione allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui sopra nel corso dell'esercizio cui si riferiscono, i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 19 L'assemblea elegge il Collegio Sindacale costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due Sindaci supplenti.

La composizione del Collegio Sindacale deve assicurare il rispetto della normativa vigente in materia e deve garantire l'equilibrio tra i generi in attuazione della normativa applicabile, nel rispetto dei termini da essa previsti.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del Collegio Sindacale.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 20 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce alla società di revisione legale l'incarico di revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico è rinnovabile.

BILANCIO E UTILI

Articolo 21 L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio che sarà sottoposto all'approvazione dell'assemblea, comunque in conformità a quanto stabilito al successivo art. 22.

Articolo 22 Gli eventuali utili netti, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, dovranno essere destinati a riserva statutaria per i primi cinque anni e/o comunque fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari al capitale sociale. Gli eventuali ulteriori utili dovranno essere reimpiegati nell'attività sociale o destinati ad apposita riserva per il rafforzamento della base patrimoniale.

SCIoglimento

Articolo 23 In caso di scioglimento della Società l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi, ferma ogni norma di legge in proposito.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 Non è consentita l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è ammessa nei soli casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore, comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Le disposizioni di cui agli artt. 12 e 19, finalizzate a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione con riferimento ai primi tre rinnovi, rispettivamente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale successivi all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.